

La riforma sul contenzioso non ha recepito l'indicazione di apertura anche ai cittadini

# Sentenze fiscali off limits

## La consultazione della banca dati è riservata al Fisco

DI ANDREA BONGI

**B**anca dati delle sentenze tributarie ancora ad uso esclusivo dell'amministrazione finanziaria. L'attuazione della riforma fiscale in materia di contenzioso tributario, di cui al dlgs n. 220/2023, non ha infatti recepito la prescrizione contenuta nell'articolo 19 della legge delega che chiedeva di rendere accessibile tale banca dati anche a tutti i cittadini. La disposizione, come si legge testualmente nella legge n.111/2023 (delega al governo per la riforma fiscale), si rendeva necessaria al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, e prevedeva di garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, venissero rese accessibili a tutti i cittadini. Nel passaggio fra la legge delega e il decreto legislativo attuativo la disposizione si è invece persa. L'effetto è che tale preziosissima banca dati costituita da tutte le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria resta a solo appannaggio dell'Agenzia delle entrate con una disparità delle armi fra le parti in giudizio. L'utilità delle informazioni che possono essere reperite in tale banca dati è evidente. Nelle stesse linee programmatiche e di indirizzo che annualmente l'amministrazione finanziaria difonde, si evidenziano infatti le maggiori performance ottenute in giudizio dall'Agenzia delle entrate grazie anche alle preziosissime informazioni che i suoi uffici legali possono ricavare dalla consultazione di tale archivio informatizzato. Per il singolo ufficio legale dell'Agenzia delle entrate che deve impostare le controdeduzioni ad un ricorso di primo grado o appellare una sentenza presso al corte di giustizia tributaria di secondo grado,

conoscere le precedenti decisioni di tali organi, perfino delle varie sezioni giudicanti, può risultare elemento decisivo ai fini dell'esito dell'intera controversia. L'articolo 19 della legge n.111/2023 prevedeva la necessità di rendere pubblica tale banca dati, la mancata attuazione di tale parte della delega significa, al contrario, mantenere nel processo tributario una evidente disparità delle parti in giudizio e negare, almeno sotto questo profilo, lo stesso diritto alla difesa di ogni cittadino che dovrebbe essere invece sempre e comunque garantito e tutelato ai sensi dell'articolo 24 della nostra carta costituzionale.

La mancata condivisione con i cittadini di questa potentissima banca dati delle sentenze tributarie risulta ancora più preoccupante in ragione del fatto che il processo tributario, anche per effetto dell'ulteriore impulso dato dalla stessa legge delega e dal successivo decreto attuativo, si sta rapidamente trasformando in un giudizio telematico all'interno nel quale la c.d. giustizia predittiva potrà trovare terreno di facile applicazione. La giustizia predittiva, alla quale si sta pensando già da qualche tempo, prevede che la parte centrale del dispositivo della sentenza sia redatto da sistemi di intelligenza artificiale, basati essenzialmente sulla consultazione rapida dei precedenti giurisprudenziali sul tema. Ecco allora che con l'avvento di una tale modus di fare giustizia, l'accesso a potenti banche dati sarà l'elemento chiave per il successo di una parte sull'altra. In ogni caso resta il dettato di cui all'articolo 19 della legge n.111/2023 che è comunque legge dello Stato. Tale precetto normativo potrebbe essere infatti invocato da tutti coloro che hanno a cuore la parità delle armi e il diritto alla difesa per pretendere il libero accesso a tale banca dati di natura pubblica.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1746

